

CIRCOLARE IMPRESE 2003/20

Si allega la modulistica necessaria agli adempimenti anagrafico-contributivi relativi all'intero anno 2003.

Tale modulistica è costituita da:

- n. 4 Moduli PREV/1 prestampati necessari per conteggiare i contributi dei quattro Trimestri 2003 (consente ad ogni singola azienda di utilizzare un unico modello per conteggiare i contributi relativi a dirigenti con diversa «classe di iscrizione») con allegate le rispettive quattro lettere d'ordine di bonifico bancario per il versamento trimestrale dei contributi 2003.

In nessun caso deve essere utilizzato il modello F 24 per il versamento dei contributi Previndapi;

- n. 2 Moduli PREV/1 in bianco, di riserva;
- n. 2 Moduli di adesione individuale;
- n. 2 Moduli di comunicazione risoluzione rapporto di lavoro.

Le norme, di seguito indicate, relative alla contribuzione 2003, tengono altresì conto degli accordi stipulati il 25 luglio 2000 fra la Confapi e la Federmanager relativamente al rinnovo della parte economica e della parte normativa del ccnl 13 aprile 1995, come modificato dall'accordo 27 novembre 1997.

Si riepilogano, qui di seguito, le istruzioni utili alla compilazione dei moduli suddetti, nonchè quelle relative agli altri adempimenti.

1) NORMATIVA SULLA CONTRIBUZIONE

Ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento, i versamenti dei contributi al Fondo, nella misura e nei limiti come di seguito specificati per le distinte tre «CLASSI ISCRIZIONE», comprensivi della quota o dell'intero T.F.R. destinati a previdenza complementare, devono essere effettuati dall'impresa con cadenza trimestrale. Per i dirigenti neo assunti o neo nominati si dovrà provvedere al versamento in occasione della scadenza del primo trimestre utile. I trimestri iniziano con i mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre ed i contributi devono essere versati entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre e cioè, entro il 20 Aprile, il 20 Luglio, il 20 Ottobre ed il 20 Gennaio. Nel caso in cui tali date cadano in giorno festivo, la scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.

In base alle normative vigenti, ai fini della previdenza complementare, la classificazione PREVINDAPI dei Dirigenti di Aziende Industriali è articolata come segue:

CLASSE ISCRIZIONE «A» iscritti antecedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/93 (28 Aprile 1993) a un Fondo pensionistico complementare esistente al 15 Novembre 1992. Dirigenti «Vecchi iscritti». Vedi punto 1) «A» seguente.

CLASSE ISCRIZIONE «B» iscritti per la prima volta ad un Fondo pensionistico complementare dopo il 27 Aprile 1993, ma con una qualche anzianità contributiva acquisita, prima di tale data, quali lavoratori subordinati, nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie (INPS-INPDAI). Dirigenti «Nuovi iscritti». Vedi punto 1) «B» seguente.

CLASSE ISCRIZIONE «C» iscritti per la prima volta ad un Fondo pensionistico complementare dopo il 27 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data. Dirigenti «Nuovi iscritti». Vedi punto 1) «C» seguente.

1) «A»

Isritti al Fondo anteriormente al 28 Aprile 1993 - Vecchi iscritti - classe «A»

Nel limite del massimale retributivo di Euro 100.709,10, dal 1° Gennaio 2003 l'aliquota contributiva, sia a carico dell'azienda che del dirigente, resta confermata al 3%.

Oltre Euro 100.709,10 e fino a Euro 139.443,36, resta confermata l'aliquota contributiva del 4%.

Dal 1° gennaio 2003, la quota del T.F.R., che deve essere destinata al Previndapi sale al 2% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R.

La contribuzione al PREVINDAPI, per i vecchi iscritti, a partire dall'anno 2001, non può superare i tetti di deducibilità fiscale previsti dal decreto Legislativo n. 47/2000: vale a dire che il contributo dovrà essere contenuto entro il limite complessivo di Euro 5.164,57 l'anno, ovvero, per un periodo transitorio di 5 anni e, quindi, fino all'anno 2005 compreso, entro il limite, se superiore a Euro 5.164,57, della contribuzione effettivamente versata nell'anno 1999 e riferita, ovviamente, ad una annualità contributiva.

1) «B»

Isritti al Fondo successivamente al 28 Aprile 1993, già occupati a tale data - Nuovi iscritti - classe «B»

Con decorrenza 1° Gennaio 2003 il massimale retributivo sale a 85.215,39 Euro l'anno.

Con la stessa decorrenza 1° Gennaio 2003 l'aliquota contributiva, sia a carico dell'azienda che a carico del dirigente, sale al 3%.

Conseguentemente, corrisponde, nella pari misura del 3%, l'elevazione della quota di T.F.R. da destinarsi al Fondo.

1) «C»

Isritti al Fondo successivamente al 28 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data - Nuovi iscritti - classe «C».

Con decorrenza 1° Gennaio 2003 il massimale retributivo sale a 85.215,39 Euro l'anno.

Con la stessa decorrenza 1° Gennaio 2003, l'aliquota contributiva, sia a carico dell'azienda che del dirigente, sale al 3%.

Per i dirigenti di prima occupazione successiva al 27 Aprile 1993, permane l'obbligo legale di destinare al Fondo, integralmente, l'accantonamento annuale del T.F.R. (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 124/93).

Agli effetti delle predette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, per i nuovi iscritti (classi «B» e «C») anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.

In caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

2) MODULO DI VERSAMENTO CONTRIBUTI (MOD. PREV/1)

Come accennato in premessa, vengono uniti alla presente circolare i moduli PREV/1 con relative lettere d'ordine di bonifico bancario prestampate per il versamento trimestrale dei contributi 2003.

Qualora venissero riscontrate inesattezze nei dati prestampati, le stesse devono essere oggetto di specifica comunicazione scritta al Fondo ai fini delle conseguenti correzioni.

Il numero di codice dirigente da indicare, qualora sul modulo PREV/1 nulla sia riportato, è quello eventualmente attribuito dal PREVINDAPI al dirigente in occasione di precedenti rapporti di lavoro con altre aziende. In mancanza, il campo interessato deve essere lasciato in bianco. In ogni caso non deve essere riportato in questo spazio il codice attribuito al dirigente da altri Enti.

Il codice fiscale del dirigente è un elemento determinante per l'individuazione dello stesso nell'anagrafe del PREVINDAPI. È necessario, pertanto, che l'impresa lo riporti, qualora non prestampato, verificandone l'esattezza.

Per le ulteriori modalità di compilazione del modulo PREV/1 si fa rinvio alle apposite istruzioni stampate sul retro del modulo stesso.

3) MODALITÀ DI VERSAMENTO CONTRIBUTI

In nessun caso deve essere utilizzato il mod. F 24 per il versamento dei contributi Previndapi.

Nel precedente anno 2002, a causa di un ancora rilevante numero di impropri bonifici bancari documentati, l'acquisizione delle informazioni relativamente ai dati e alle contribuzioni contenute nei modelli PREV/1 è risultata particolarmente complicata a causa dei molti disguidi bancari verificatisi.

Si invitano, pertanto, tutte le Aziende iscritte a:

- inviare al PREVINDAPI, anche via fax, il mod. PREV/1 contenente tutti i dati del trimestre di riferimento;
- accertarsi che la banca incaricata di eseguire l'ordine di bonifico in favore del Fondo indichi, TASSATIVAMENTE, nella causale di versamento, il numero di CODICE riportato nello specifico riquadro delle lettere d'ordine bonifico bancario che si allegano ai quattro mod. PREV/1 trimestrali 2003;
- le coordinate bancarie del PREVINDAPI sono: c/c n. 405/10 presso BANCA POPOLARE DI LODI - Filiale 195 - Ag. 15 - Via Alessandria, 27-29 Roma - Cod. ABI 5164 - Cod. CAB 3215.

Ovviamente, in ogni caso, le valute di accredito in favore del PREVINDAPI (beneficiario) dovranno essere quelle prima specificate nel punto 1) della presente circolare (20 Aprile, 20 Luglio, 20 Ottobre e 20 Gennaio).

4) INTERESSI DI MORA SU RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTI

Si conferma che le norme statutarie e regolamentari del Fondo stabiliscono la perentorietà delle anzidette scadenze di versamento dei contributi.

Pertanto, in caso di ritardati versamenti, saranno addebitati interessi di mora nella misura di € 0,15= al giorno per ogni 516,46 Euro o frazione di contributo dovuto gravati di spese postali e amministrative.

Le imprese interessate dovranno provvedere a versare l'importo loro addebitato utilizzando un rigo in bianco del primo modulo PREV/1 utile per il versamento dei contributi, con l'avvertenza di specificare, nel suddetto rigo, la dicitura «interessi di mora».

Tali suddetti importi così recuperati consentiranno di reintegrare i conti individuali dei dirigenti che avessero subito una minore capitalizzazione dei contributi versati a causa del ritardato versamento dei contributi stessi.

5) ADEMPIMENTI AZIENDALI DERIVANTI DA MOVIMENTAZIONE DIRIGENZIALE

Si evidenzia l'importanza della tempestiva restituzione del modulo di adesione individuale. Tramite questo, infatti, il PREVINDAPI viene a conoscenza dell'indirizzo del dirigente, necessario per l'invio annuale del certificato nominativo personale, attestante la posizione consolidata al 31 Dicembre di ogni anno.

È fatto obbligo alle aziende, per motivi di natura fiscale, relativamente alle cessazioni rapporti di lavoro, di restituire al Fondo, compilato in ogni parte e sottoscritto, l'apposito modulo di «comunicazione avvenuta risoluzione rapporto di lavoro».

Si evidenzia infine l'importanza della tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo sia dell'impresa che dei dirigenti.

6) RILIEVI E INFORMAZIONI

Con l'occasione si informa che per la gestione 2002 le Compagnie di Assicurazione convenzionate hanno realizzato un tasso di rivalutazione pari al 4,98% cui corrisponde un rendimento netto per l'assicurato del 4,68%.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo è ancora impegnato nello studio per l'avvio di una gestione che preveda l'investimento delle risorse sul mercato finanziario in aggiunta all'attuale sistema di investimento in polizze assicurative. Naturalmente secondo le scelte che saranno manifestate dai singoli dirigenti.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
Giovanni Lisi

Per comunicazioni telefoniche i numeri sono:
06 4871448 e 06 4871449 - Fax 06 4871445
con orario dalle 9 alle 17,00 escluso il sabato

Allegati: c. s.

Marzo 2003

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CONTRIBUTI PER CLASSI ISCRIZIONE ANNO 2003

CLASSI ISCRIZIONE	BASE DI CALCOLO	CONTRIBUZIONE		
		CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA	CONTRIBUTO A CARICO DIRIGENTE	QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) DA VERSARE AL FONDO
«A»	Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino a € 100.709,10 l'anno.	3%	3%	Quota dell'accantonamento annuale per T.F.R. di ammontare pari al 2% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R.
	Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. eccedente € 100.709,10 e fino a € 139.443,36 l'anno.	4%	4%	
	La contribuzione non può superare i tetti di deducibilità fiscale previsti dal D.Lgs. 18.02.2000, n. 47, di cui agli artt. 1, comma 1, punto 1) e 4, comma 3: vale a dire che il contributo (carico azienda + carico dirigente) dovrà essere contenuto entro il limite complessivo di € 5.164,57 l'anno, ovvero, per un periodo transitorio di 5 anni e, quindi, fino al 2005 compreso, entro il limite, se superiore a € 5.164,57, della contribuzione effettivamente versata nel 1999 e riferita, ovviamente, ad una annualità contributiva.			
«B»	Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 85.215,39 l'anno.	3%	3%	Quota dell'accantonamento annuale per T.F.R. di ammontare pari a quello della contribuzione a carico dell'azienda
«C»	Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 85.215,39 l'anno.	3%	3%	Integrale versamento dell'accantonamento annuale per T.F.R.

In caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

Agli effetti della predetta contribuzione, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, per i nuovi iscritti (classi «B» e «C») anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.